



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

Determinazione N. 415 / 2016

Responsabile del procedimento: MATTARA LORENZA

Oggetto: **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 2566/2013 PROTOCOLLO N. 73639 DEL 20/08/2013, INTESTATA A SIKDER SUMIA MESHU**

Il dirigente

Considerato che l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

considerato altresì che:

i. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

1. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
2. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*") nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

ii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, ad oggetto "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*":

1. all'art. 2 comma 1, dispone che: "*Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione.*";
2. all'art. 3, comma 2, dispone che "*Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2*";
3. all'art 8, comma 1, dispone che: "*Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti.*"

visti:

- i. il decreto legislativo 267/2000, in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

- ii. la legge n. 241/1990, che detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- iii. lo Statuto della Provincia di Venezia, ancora in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in particolare l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tutt'ora in vigore in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono ruolo, funzioni e i compiti dei dirigenti;
- v. l'atto n. 1 del 03/02/2016 del Sindaco metropolitano che approva il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il Programma della trasparenza per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012, n. 190.
- vi. il Decreto del Commissario, nella competenza del Presidente della Provincia, n. 2015/20 protocollo n. 51550 del 18/06/2015, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del Servizio Turismo e Professioni Turistiche tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 n. 33 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*", ancora in vigore nelle more del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art. 51 comma 3 lett. c) della L.r. 11 del 14/06/2013 "*Sviluppo e sostenibilità del Turismo Veneto*" per quanto attiene alla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e specificatamente:

- i. l'art. 65, che assegna alla Provincia, oggi Città metropolitana di Venezia, le funzioni amministrative in materia di apertura, esercizio e chiusura dell'attività di agenzia di viaggio e turismo;
- ii. l'art 79 ai sensi del quale la vigilanza debba essere svolta dalla Provincia, oggi Città metropolitana, territorialmente competente;
- iii. l'art. 72 comma 2, per cui, in caso di sospensione dell'attività non consentita la Provincia, oggi Città metropolitana, provvede all'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione;
- iv. l'art. 71 che dispone l'obbligo per le agenzie di viaggio e turismo di stipulare polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti e che la sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa comporta l'immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione;

premesse che:

- i. con deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio provinciale n. 31/2015 protocollo n. 71445 del 28/08/2015, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015-2017 e il bilancio di previsione 2015;
- ii. con atto del Sindaco Metropolitano n. 2 del 18 settembre 2015, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano annuale della performance per l'anno 2015 con il quale è stato assegnato a questo servizio l'Obiettivo 1 *gestione ordinaria delle funzioni dei compiti di servizio*, attività 01.04 *autorizzativa relativa al ricettivo: alberghiero ed extralberghiero, agenzie di viaggio e professioni turistiche*;
- iii. le deliberazioni della Giunta provinciale n. 15 del 25/02/2014 e n. 78 del 11/07/2014, che approvano l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed indicano:
 - l'unità operativa Turismo come unità organizzativa responsabile del presente provvedimento;
 - la d.ssa Lorenza Mattara quale responsabile del procedimento
 - il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

preso atto che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, tra l'altro, stabilisce, al comma 16, che, in attesa dell'approvazione dello statuto della Città metropolitana, le disposizioni dello statuto della Provincia relative al Presidente della Provincia e alla giunta provinciale si applicano al Sindaco metropolitano e le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano;

preso atto dell'istruttoria del responsabile del procedimento in data 12/02/2016, in ordine a:

- i. la determinazione dirigenziale n. 2566/2013 protocollo n. 73639 del 20/08/2013 che ha autorizzato l'apertura dell'agenzia di viaggio e turismo *Ankab Travels*, in via Cavalotti 34, Mestre, Venezia di proprietà della sig.ra Sikder Sumia Meshu, titolare della ditta Boro di Sikder Sumia Mesho ([Omissis..]);
- ii. la nota acquisita al n. 23198 di protocollo del 18/03/2015, con cui la sig.ra Sikder Sumia Meshu, chiedeva una prima sospensione dell'attività dal giorno 15/03/2015 per un periodo di cento ottanta giorni, autorizzata con presa d'atto protocollo n. 23808 del 19/03/2015;
- iii. allo scadere del periodo di sospensione autorizzato non è pervenuta alcuna richiesta di ulteriore sospensione, né comunicazione di ripresa d'attività, né comunicazione di cessazione della stessa;
- iv. la nota protocollo n. 84920 del 15/10/2015 con cui è stata inviata, tramite raccomandata n.15228617086-1 presso la sede dell'agenzia, la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dell'autorizzazione assegnando 10 giorni per fornire eventuali osservazioni o documenti; tale comunicazione è stata riconsegnata al mittente per trasferimento del destinatario;
- v. al fine di concludere la procedura amministrativa si è provveduto a ri-trasmettere la nota n. 84920 a mezzo notifica presso l'abitazione con esito negativo per irreperibilità del destinatario e attivato il servizio notifica tramite messi comunali, il cui esito è stato l'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per assoluta irreperibilità del destinatario;
- vi. la mancanza di alcuna comunicazione di riscontro o di cessazione d'attività;
- vii. la sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa;

considerato che sussiste una perdurante inosservanza delle condizioni autorizzative e la mancanza della copertura assicurativa;

determina

1. la revoca dell'autorizzazione n. 2566/2013 del protocollo n. 73639 del 20/08/2013, rilasciata alla sig.ra Sikder Sumia Meshu, nata il[Omissis..] a [Omissis..], in qualità di titolare della ditta Boro di Sikder Sumia Mesho ([Omissis..]), all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio denominata *Ankab Travels*, in via Cavalotti 34, Mestre, Venezia;
2. di cancellare dall'elenco delle agenzie di viaggio della Città metropolitana di Venezia l'agenzia denominata *Ankab Travels*
3. di comunicare il presente provvedimento all'interessato, alla Questura di Venezia, al Comune di Venezia e alla Camera di Commercio;

ordina

4. la chiusura dell'esercizio;
5. il deposito presso la Città metropolitana di Venezia determinazione dirigenziale n. 2566/2013 protocollo n. 73639 del 20/08/2013.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar), del Veneto entro 60 giorni ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
GLORIA VIDALI

atto firmato digitalmente